



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

Eraclea, 31 MAG. 2017

Prot. N° *12480*
(Si prega di citare questo numero
nell'oggetto della Vostra risposta)

ORDINANZA N. 42 DEL 31/05/2017

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DEL CIMITERO DI TORRE DI FINE PER MANUTENZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E LL.PP.

RICHIAMATO il Regolamento di polizia mortuaria approvato con DCC n. 17 del 12.04.2017;

PREMESSO che con D.M. 9 agosto 2016 "Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti al sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016" è stato revocato, a decorrere dal 22.08.2016, l'impiego delle glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2 lettera a) del d.lgs n. 150/2012 quali: parchi giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture scolastiche;

DATO ATTO che il Ministero della salute, con nota del 07.04.2017 prot. n. 14132, ha chiarito che le aree cimiteriali e quelle archeologiche sono escluse dalla revoca summenzionata;

CONSIDERATO che nel mercato sono presenti i seguenti prodotti a base di glifosate:

- GLYFOS ULTRA (autorizzazione Ministero della Salute n. 10209 del 02.12.199);
- BUGGY TF (autorizzazione Ministero della Salute n. 11854 del 03.10.2003);

DATO ATTO che si è proceduto a verificare con il SISP dell'ULSS 4 "Veneto Orientale" la possibilità di usare i prodotti summenzionati per il diserbo delle aree cimiteriali, ottenendone un riscontro positivo;

DATO ATTO altresì che, all'interno dei cimiteri, il controllo delle infestanti è un'azione da percorrere per la pulizia e il decoro degli stessi;

CONSIDERATO che, trattandosi di prodotti fitosanitari, è necessaria la chiusura al pubblico per la sicurezza dello stesso, sia per il tempo necessario al trattamento, che per il tempo di rientro del prodotto;

RILEVATA la necessità di procedere celermente al diserbo, sia del cimitero del capoluogo che del cimitero di Torre di Fine, in quanto sono presenti numerosi ricacci di infestanti;

RITENUTO, per quanto summenzionato, di dover chiudere per n. 2 mattine il cimitero del capoluogo e per n. 1 mattina il cimitero di Torre di Fine, affinché vengano svolte in tutta sicurezza le operazioni di diserbo;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del d.lgs 267/00 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

- il decreto sindacale n. 4 del 16.01.2017 *"Nomina dei responsabili titolari di P.O. delle aree: Amministrativa - Economica-Finanziaria e delle risorse umane - Servizi al cittadino - dell'Ambiente e dei LL.PP. - delle Politiche del territorio - della Vigilanza"*;

ORDINA

1. la chiusura temporanea del cimitero del capoluogo nelle giornate del 01.06.2017 e del 05.06.2017, fino alle ore 12.00;
2. la chiusura temporanea del cimitero di Torre di fine nella giornata del 06.06.2017 fino alle ore 12.00;
3. in caso di maltempo nei giorni summenzionati, la chiusura temporanea del cimitero ancora da trattare, fino alle ore 12.00, della successiva prima giornata lavorativa di sole utile;
4. l'apposizione, presso le entrate dei due cimiteri, di appositi cartelli informativi alla cittadinanza.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli articoli 4 - 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalla Legge vigente, presso l'Ufficio Ecologia di questo Comune nei giorni e orari di apertura al pubblico (martedì e venerdì ore 8.30 - 12.30, giovedì 16.00 - 17.30), fatta eccezione per quelli eventualmente sottoposti a sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, è l'arch. Paolino Ramon in qualità di Responsabile Area Ambiente e LL.PP.

La presente Ordinanza viene pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e all'albo pretorio online per 15 gg. consecutivi.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E LL.PP.
Paolino arch. RAMON